



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN ASSENZA DI CHIAMATI ALL'EREDITÀ NESSUN
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI
SUCCESSIONE PER IL CURATORE DELL'EREDITÀ
GIACENTE**

Sentenza del 08/01/2025, n. 17/76 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Catania
- Rel. Saccone

IMPOSTA DI SUCCESSIONE – SOGGETTI PASSIVI

Imposta di successione, ipotecaria e catastale – Curatore eredità
giacente – Mancanza di chiamati all'eredità – Obbligo di versamento -
Esclusione

Massima

In tema di imposte di successione, il curatore dell'eredità giacente, pur restando obbligato alla presentazione della dichiarazione di successione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, non è tenuto al pagamento delle relative imposte nel caso in cui non vi siano chiamati all'eredità. Ed invero, egli è in tal caso detentore dei beni sino all'accettazione dell'eredità o alla sua devoluzione allo Stato ma non ne ha il possesso che, in base all'art. 36 co. 3 D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345, è presupposto dell'obbligazione tributaria.

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 345 artt. 36, comma 3 e 28.

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Correlata Cass. civ., Sez. V, n. 16428 del 15/07/2009; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 27081
del 18/10/24; Cass. civ., Sez. V, ord., n. 28869, del 08/11/2024

Anno pubb. - 2025

TERMINI PER LA DENUNCIA DI SUCCESSIONE E BENEFICIO DI INVENTARIO

Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lombardia, Sez. V, Sentenza del 17/02/2025, n. 587

Composizione Izzi Giovanni (Pres.) – Piombo Domenico (Rel) – Vicini Gianluca

168 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - 025 EFFETTI - IN
GENERE

Art. 31 d.lgs. n. 346 del 1990 - Termine – Accettazione con riserva -
Decorrenza – Inosservanza - Conseguenze

Massima Il termine di dodici mesi previsto dall'art. 31 d.lgs. n. 346 del 1990
(a cura di decorre dal momento in cui l'inventario è stato messo a disposizione degli
Fulvio Baldi) eredi che hanno accettato l'eredità con riserva. (Nella specie la Corte ha
anche precisato che l'inosservanza del termine di presentazione nella
legislazione vigente non risulta più sanzionata).

Rif. normativi

Decreto	Legisl.
31/10/1990	num.
546 art. 31	

Conformità	Difforme Cass. Sez. 5, sentenza n. 13856 del 09/06/2010
Anno pubb.	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL RITARDO NELLA DENUNCIA DI SUCCESSIONE IN BASE ALLA
DISCIPLINA VIGENTE *RATIONE TEMPORIS* NON COMPORTA
CONSEGUENZE SANZIONATORIE**

- Sentenza del 26/02/2025, n. 5/587 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Izzi
- Rel. Piombo

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)

- 304 DICHIARAZIONE - IN GENERE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI
E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI -
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA -
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE –

Presentazione - Mero ritardo – Disciplina applicabile *ratione temporis* -
Conseguenze sanzionatorie - Insussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Il ritardo nella presentazione della dichiarazione di successione, in base alla disciplina vigente *ratione temporis*, non comporta, in capo al contribuente, conseguenze sanzionatorie, previste, unicamente, nell'ipotesi di vera e propria omissione della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza di annullamento delle sanzioni irrogate dall'Ufficio, ritenendo, altresì, l'insussistenza, nel caso concreto, del ritardo da parte di un erede che aveva accettato con beneficio di inventario).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, artt. 31 e 50

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 27840 del 31/10/2018

- Cass., Sez. 5, n. 6940 del 20/03/2013

- Cass., Sez. 5, n. 11569 del 17/05/2006

Anno pubb.

- 2025